



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Associazione Provinciale di  
Treviso

10/1/2012

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo**

### **Oggetto**

**Opzione per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali: scadenza del 29.02.2012**

**Cna Provinciale Treviso**

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Le ditte individuali e le società di persone, in contabilità ordinaria, che intendono determinare l'IRAP con le regole delle società di capitali devono provvedere alla trasmissione telematica dell'opzione con il modello "COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DI CUI ALL'ART. 5.BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 446/97" **entro e non oltre il 29 febbraio 2012.**

L'opzione esercitata entro tale termine ha effetto ed è vincolante per il triennio 2012-2014. Di tale periodo occorrerà tenere memoria al fine del tacito rinnovo per un altro triennio o al fine dell'esercizio della revoca.

La revoca dovrà essere comunicata per tornare ad applicare le disposizioni previste dall'art. 5-bis del decreto IRAP. La comunicazione dovrà essere effettuata entro lo stesso termine e con le medesime modalità previste per l'opzione. Si precisa che entro il **29 febbraio 2012** potrà essere esercitata la revoca da parte di coloro che avevano esercitato l'opzione per il triennio 2009-2011. La revoca avrà effetto per il triennio 2012-2014.

Si segnala inoltre che:

- Il modello in formato elettronico è disponibile gratuitamente e può essere prelevato dai siti Internet: <http://www.agenziaentrate.gov.it/> e <http://www.finanze.gov.it/>.
- Il modello deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3 commi 2bis e 3 del DPR 322/98, utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMIRAP" disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it/>.
- I soggetti incaricati alla trasmissione telematica del modello devono rilasciare all'interessato una copia cartacea della comunicazione e della ricevuta di trasmissione, che costituisce la prova dell'avvenuta presentazione.
- Il soggetto interessato alla comunicazione deve inoltre conservare la stessa debitamente sottoscritta sia da se stesso sia dal soggetto incaricato della trasmissione telematica.